

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. I
N. 5

TESTO DEL REGOLAMENTO

COORDINATO A NORMA DELLA DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DEL 27 APRILE 1949

DALLA

GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA Gronchi, *Presidente*;

e dei deputati Ambrosini, Assennato, Carpano Maglioli, Clerici, Corbino, Covelli, Dossetti, Prodi, Taviani, Tosato

Seduta del 24 ottobre 1949

La Giunta del Regolamento, dopo aver proceduto al coordinamento del testo del Regolamento con le modificazioni approvate dalla Camera il 1° e 4 giugno e il 15 settembre 1948, il 10 e 11 febbraio e il 27 aprile 1949. coordinamento al quale era stata delegata dalla Camera, con l'autorizzazione ad estenderlo « alla soppressione di articoli concernenti istituti aboliti (quali il procedimento delle tre letture, quello degli Uffici, ecc.), alle modificazioni di forma necessarie per adeguare la dizione di alcuni articoli a nuove istituzioni, alla inserzione nel Regolamento di norme della Costituzione che direttamente si riferiscono al funzionamento della Camera, e ad altri

adeguamenti di carattere formale »; ha ritenuto opportuno che il testo coordinato fosse, prima di essere stampato in opuscolo e distribuito, portato a conoscenza della Camera. È ben inteso che si potrà chiedere la parola, secondo l'articolo 88 relativo, appunto, al coordinamento, soltanto per suggerire — nelle parti che hanno formato oggetto di coordinamento — correzioni di forma ovvero per rilevare eventuali contraddizioni.

La Giunta del Regolamento presenta poi alla Camera poche proposte nuove suggerite dall'esperienza e qualcuna da prassi già seguite, nel quadro e nello spirito della Costituzione, dai due rami del Parlamento.

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

TESTO COORDINATO

dalla Giunta del Regolamento con gli articoli 61, 62, 63, 64, 72, 81, 82, 94 e 138 della Costituzione, nonché con le Aggiunte approvate il 6 agosto 1920 e il 22 e 23 giugno 1922 e con le modificazioni introdotte dalla Camera il 1° e 4 giugno e il 15 settembre 1948; il 10 e 11 febbraio e il 27 aprile 1949

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

(Già art. 1).

ART. 1. — I deputati per il solo fatto dell'elezione entrano immediatamente nel pieno esercizio delle loro funzioni con la proclamazione.

(Già art. 2).

ART. 2. — All'apertura di ogni legislatura, presiede provvisoriamente l'Assemblea uno dei Vicepresidenti della Camera precedente, in ordine di nomina. Quando nessuno di questi fosse presente, si risalirà ai Vicepresidenti delle Camere anteriori. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal decano di età.

(Già art. 3).

ART. 3. — I Segretari provvisori sono sei, scelti tra quelli delle Camere precedenti, come all'articolo 2. In loro mancanza si scelgono i deputati più giovani.

CAPO II.

Costituzione della Camera.

(Già art. 4).

ART. 4. — Costituito l'Ufficio provvisorio, la Camera procede alla nomina del Presidente, di quattro Vicepresidenti, di otto Segretari e di tre Questori.

Quando nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta di voti per la nomina a Presidente, computando tra i votanti anche le schede bianche, la Camera procede nel giorno stesso o nel giorno successivo ad una nuova elezione libera. Dopo questa e nel giorno stesso si procede eventualmente al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che consegua la maggioranza relativa.

(Già art. 5).

ART. 5. — Per la nomina dei Vicepresidenti e dei Segretari, ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, quattro per i Segretari.

Sono eletti coloro che a primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Per la nomina dei Questori si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 9.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Già art. 6).

ART. 6. — Lo spoglio delle schede per la nomina del Presidente si fa in seduta pubblica. Lo spoglio delle schede per gli altri uffici si fa senza indugio da 12 scrutatori estratti a sorte. La presenza di 7 è necessaria per rendere valida tale operazione.

(Già art. 7).

ART. 7. — Quando la costituzione della Camera è compiuta, il Presidente ne informa il Presidente della Repubblica e il Senato.

(Già art. 12).

ART. 8. — Il Presidente, nella seduta successiva a quella della sua nomina, annunzia alla Camera:

a) i nomi di dieci deputati da lui scelti per costituire la Giunta permanente per il Regolamento interno, che sarà presieduta dal Presidente della Camera;

b) i nomi di trenta deputati da lui scelti per costituire la Giunta delle elezioni.

(Già art. 13).

ART. 9. — La Camera elegge i Commissari previsti dalla Costituzione o da leggi speciali.

Ciascun deputato scrive due terzi dei nomi che devono comporre le Commissioni, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.

Si intendono nominati i deputati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti, purchè raggiungano l'ottavo dei votanti. Per quelli che non abbiano raggiunto l'ottavo dei votanti, si procede al ballottaggio.

Anche nelle elezioni suppletive ciascun deputato vota per i due terzi dei posti vacanti in quanto ciò sia possibile.

Quando si abbiano a nominare soltanto uno o due Commissari può la Camera deferirne la nomina al suo Presidente.

CAPO III.

Attribuzioni della Presidenza.

(Già art. 14 — Art. 63 della Costituzione)

ART. 10. — Il Presidente fa osservare il Regolamento, mantiene l'ordine, assicura il buon andamento dei lavori della Camera. Concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annunzia il risultato, è, al bisogno, l'oratore della Camera; sorveglia all'adempimento dei doveri dei Segretari e dei Questori.

Presiede, il Parlamento in seduta comune.

ART. 10-bis. — I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

(Già art. 15).

ART. 11. — I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; tengono nota dei deputati che hanno chiesto la parola, secondo l'ordine; danno

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno le chieste; tengono nota, quando occorra, dei singoli voti; vegliano perchè il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente, e non vi sia alterazione dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quanto altro viene deliberato dalla Camera; vi appongono la loro firma; concorrono al buon andamento dei lavori secondo gli ordini del Presidente.

(Già art. 16).

ART. 12. — I Questori sovrintendono al cerimoniale, alla polizia, al servizio e alle spese della Camera.

(Già art. 17. — Art. 61 della Costituzione).

ART. 13. — L'Ufficio di Presidenza provvede con apposito regolamento a tutti i servizi della Camera.

Esso rimane in carica nell'intervallo tra una Camera e l'altra.

CAPO IV.

Giunta per il Regolamento della Camera.

(Già art. 18 — Art. 87 Regolamento del Senato).

ART. 14. — La Giunta permanente per il Regolamento interno della Camera, nominata a' termini dell'articolo 8, lettera a), propone, durante la legislatura, le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostra necessarie. Ad essa sarà deferito lo studio delle proposte relative al Regolamento, nonché il parere sulle questioni di interpretazione e la soluzione di eventuali conflitti di competenza.

Il Regolamento della Camera è applicato, normalmente, nelle riunioni del Parlamento in seduta comune.

CAPO V.

Della verifica delle elezioni.

(Già art. 20).

ART. 15. — I deputati scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 8, lettera b), non possono rifiutare la nomina, nè dare le loro dimissioni, e, quand'anche siano date, il Presidente non le comunica alla Camera.

Qualora però la Giunta non rispondesse per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non fosse possibile raccogliere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvederà a rinnovare la Giunta.

(Già art. 21).

ART. 16. — Perchè un'elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali, bisogna che sia presentata protesta alla Camera, e che sia pronunciato su di questa giudizio favorevole.

(Già art. 22).

ART. 17. — Le proteste elettorali debbono esser firmate o da cittadini del collegio, o da candidati che vi ottennero voti; le firme dovranno esser legalizzate dal sindaco del comune dove i firmatari hanno domicilio, o del comune dove avvenne l'elezione.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Già art. 23).

ART. 18. — Tutte le proteste sono trasmesse dal Presidente della Camera alla Giunta, la quale non può deliberare in meno di dodici. La Giunta determina il giorno, l'ora, il luogo nel quale discuterà l'elezione contestata. La Segreteria lo pubblica nell'albo esposto nell'atrio del palazzo della Camera; dal giorno della pubblicazione a quello dell'adunanza della Giunta decorreranno almeno tre giorni liberi.

(Già art. 24).

ART. 19. — La Giunta ammette alla sua presenza tanto i sottoscrittori della protesta quanto il deputato eletto; così quelli come questi possono farsi rappresentare e produrre testimoni. La Giunta può chiamare d'ufficio testimoni, fissando loro, quando occorra, un'indennità.

Non sono ammessi a patrocinare innanzi alla Giunta i deputati al Parlamento, salvo quando si tratti di difendere la propria elezione.

(Già art. 25).

ART. 20. — La Giunta può nominare un Comitato inquirente composto di tre membri scelti nel suo seno, con facoltà di trasferirsi sul luogo a fare tutte le indagini necessarie.

(Già art. 26).

ART. 21. — Le conclusioni della Giunta sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità si riterranno per la convalidazione.

(Già art. 27).

ART. 22. — Le sedute della Giunta saranno pubbliche; le sue conclusioni motivate saranno comunicate alla Camera che delibererà.

(Già art. 28).

ART. 23. — La Giunta delle elezioni esamina tutti i processi verbali, e qualora riscontri che nell'eletto manchi alcuna delle condizioni richieste dalla Costituzione o delle qualità richieste dalla legge, ancorché non vi sia protesta, dichiara nulla l'elezione.

(Già art. 30).

ART. 24. — Per quanto non è prescritto dal presente Regolamento, la Giunta delle elezioni provvede col proprio Regolamento interno.

CAPO VI.

Dei Gruppi parlamentari e delle Commissioni permanenti.

(Già art. 1 delle Aggiunte).

ART. 25. — Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati sono tenuti a dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo politico siano ascritti.

Per costituire un Gruppo, ai fini del presente Regolamento, occorre un numero minimo di venti deputati.

I deputati ascritti ad un Gruppo il quale non raggiunga il numero di venti, possono unirsi ad un Gruppo affine, purché insieme raggiungano il numero di venti.

I deputati i quali o non abbiano fatto la dichiarazione di cui al primo comma, o non appartengano ad alcun Gruppo, o appartengano a Gruppi che non raggiungono venti adesioni, costituiscono un unico Gruppo misto.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Un Gruppo composto di almeno dieci iscritti può eccezionalmente essere autorizzato a costituirsi dall'Ufficio di Presidenza, purchè questo riconosca che il Gruppo rappresenta un partito organizzato nel Paese.

(Già art. 2 delle Aggiunte).

ART. 26. — Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni, simultanee, ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo, il cui numero sia sufficiente a costituirsi a norma dell'articolo precedente, e dei deputati da inscrivere nel Gruppo misto.

L'Ufficio di Presidenza della Camera è chiamato a risolvere gli eventuali reclami circa la costituzione o la convocazione dei Gruppi.

(Già art. 3 delle Aggiunte).

ART. 27. — Il Gruppo così composto procede alla propria costituzione nominando il Presidente e l'ufficio di Presidenza. Indi procede alla designazione dei propri delegati nella Commissione per i rapporti con l'estero, in ragione di un delegato ogni venti deputati o frazione superiore a dieci, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 25.

Successivamente ripartisce in numero eguale i rimanenti membri del Gruppo nelle altre 10 Commissioni permanenti.

I residui sono assegnati alle varie Commissioni dall'Ufficio di Presidenza della Camera.

Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione permanente. Tuttavia ogni Gruppo sostituisce i propri delegati che facciano parte del Ministero in carica con altri appartenenti ad altra Commissione; inoltre ogni Gruppo può, per un determinato disegno di legge, sostituire un commissario con altro di altra Commissione, previo avviso alla Presidenza della Camera.

Ogni Gruppo dà comunicazione immediata al Segretario generale della Camera delle designazioni fatte; ed il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la nomina di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

CAPO VII.

Del funzionamento delle Commissioni permanenti.

(Già art. 4 delle Aggiunte).

ART. 28. — Le Commissioni permanenti restano in carica per la durata dell'anno finanziario.

I Gruppi sono senza indugio invitati dal Presidente della Camera procedere entro quattro giorni alla sostituzione di quei Commissari, già da essi designati, che venissero per qualsiasi ragione a mancare.

Quando più deputati appartenenti allo stesso Gruppo chiedono alla presidenza del medesimo di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte, la presidenza del Gruppo, se vi aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunicherà alla presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto; ma il deputato che abbia fatto un cambio non può farne un secondo nel corso dello stesso anno finanziario.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le modificazioni che avvenissero nella composizione dei Gruppi non hanno effetto sulla designazione dei componenti le Commissioni permanenti se non dopo compiuto il periodo annuale.

(Già art. 6 delle Aggiunte).

ART. 29. — Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

1°) Affari interni; ordinamento politico ed amministrativo; affari di culto; spettacoli; attività sportive; stampa;

2°) Rapporti con l'estero, compresi gli economici; colonie;

3°) Diritto; procedura e ordinamento giudiziario; affari di giustizia; autorizzazioni a procedere;

4°) Finanze e tesoro;

5°) Difesa;

6°) Istruzione e belle arti;

7°) Lavori pubblici;

8°) Trasporti; comunicazioni; marina mercantile;

9°) Agricoltura e foreste; alimentazione;

10°) Industria e commercio; turismo;

11°) Lavoro; emigrazione; cooperazione; previdenza e assistenza sociale; assistenza post-bellica; igiene e sanità pubblica.

L'esame dei disegni di legge riguardanti i trattati di commercio e la legislazione doganale è attribuito ad una Giunta composta di 9 delegati per ognuna delle Commissioni seconda, quarta, nona, decima e undicesima, designati dal Presidente della Camera, sentito l'Ufficio di Presidenza e sulla base della rappresentanza proporzionale dei Gruppi.

Le Commissioni che abbiano competenza su diversi rami di amministrazione, possono dividersi in Sottocommissioni relativamente a ciascuno di essi, riservata la definitiva deliberazione alla Commissione plenaria. Le relazioni di ciascuna Sottocommissione saranno distribuite a tutti i componenti la Commissione e ritenute approvate se nessuno di essi chieda, entro due giorni dalla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria.

Per la discussione davanti alla Camera di ogni singolo disegno di legge, ciascuna Commissione nomina nove membri, fra i quali il presidente e il relatore.

I nove membri saranno scelti in modo da garantire la partecipazione delle minoranze.

(Già art. 6 delle Aggiunte. — Art. 72 della Costituzione.)

ART. 30. — I disegni e le proposte di legge, e, in generale, ogni affare su cui sia richiesta una relazione alla Camera, sono inviati, per l'esame, ad una delle Commissioni suddette, secondo il criterio di competenza, che viene indicato dal proponente, o, in mancanza, stabilito dal Presidente, salvo diversa deliberazione della Camera.

Tutti i disegni e le proposte di legge implicanti entrate o spese sono, a cura della Segreteria della Camera, distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame la Camera li ha deferiti, e alla Commissione finanze e tesoro.

Questa, entro un termine che non potrà superare gli otto giorni, o i tre per i progetti di urgenza, a decorrere dal giorno della effettiva distribuzione degli stampati, darà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie.

Se detti termini decorrano senza invio di alcun parere, si intende che la Commissione finanze e tesoro non ha voluto avvalersi della facoltà concessale dal Regolamento.

Qualora per eccezionale circostanza il termine massimo debba essere superato, il presidente della Commissione di finanza e tesoro, d'accordo col presidente della Commissione competente, potrà stabilire una conveniente proroga.

Quando si tratti di parere di pura forma e di scarso rilievo, sarà trasmesso per iscritto; negli altri casi il presidente della Commissione finanze e tesoro, prendendo gli accordi opportuni col presidente della Commissione competente, potrà intervenire o farsi rappresentare in seno a questa per esporre i motivi del parere, i quali, in caso di disaccordo, verranno dal relatore esposti nella relazione.

Se la Commissione competente introduca in un disegno di legge disposizioni che importino nuove entrate e nuove spese, deve trasmettere alla Commissione finanze e tesoro il disegno di legge: e dal giorno dell'invio decorreranno i termini di cui ai precedenti commi.

Quando in un disegno di legge implicante entrate o spese, già trasmesso alla Commissione finanze e tesoro, la Commissione competente introduca varianti che importino diminuzione od aumento delle une o delle altre, questa dovrà trasmettere alla Commissione finanze e tesoro le modificazioni da essa deliberate, senza che per ciò decorrano nuovi termini.

Le petizioni e i decreti registrati con riserva sono pure inviati alle singole Commissioni, secondo il criterio di competenza.

La Camera può sempre stabilire la nomina di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

(Già art. 6-bis delle Aggiunte).

Art. 31. — Appartiene all'esclusiva competenza della Commissione finanze e tesoro l'esame preliminare degli stati di previsione del Ministero del bilancio, delle finanze e del tesoro.

Per l'esame del rispiogo generale della spesa contenuto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la Commissione finanze e tesoro si suddivide in Sottocommissioni per gruppi di Ministeri. Ciascuna Sottocommissione sarà integrata da un Comitato di nove membri designati di volta in volta per ciascun bilancio dal presidente della Commissione competente per materia.

La nomina delle Sottocommissioni e quella dei Comitati devono essere fatte sulla base della rappresentanza proporzionale, e in ogni caso assicurando la partecipazione delle minoranze.

Il presidente della Commissione finanze e tesoro presiede le Sottocommissioni riunite.

Per le deliberazioni definitive si applica sempre il terzo comma dell'articolo 29.

Gli altri stati di previsione saranno esaminati dalle singole Commissioni competenti per materia, le quali li presenteranno alla discussione della Camera con propria relazione. Per tale esame, ciascuna di dette Commissioni sarà integrata da nove membri della Commissione finanze e tesoro designati di volta in volta per ciascun bilancio dal presidente della Commissione finanze e tesoro.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La discussione in Assemblea dello stato di previsione del Ministero del tesoro dovrà precedere quella degli altri Ministeri.

(Già art. 73).

ART. 32. — Le relazioni sui bilanci devono essere presentate entro il mese di febbraio.

Quando le Commissioni non abbiano riferito entro quel termine, la discussione si aprirà sul disegno di legge presentato dal Governo.

(Già art. 72).

ART. 33. — Ogni Commissione nomina per ciascun affare un relatore.

(Già art. 54 e 67 e art. 6 delle Aggiunte).

ART. 34. — Le relazioni delle Commissioni devono essere presentate alla Camera nel termine massimo di due mesi, non comprendendo nel termine le vacanze.

Detto termine sarà ridotto alla metà per i disegni e le proposte di legge di cui la Camera abbia deliberato l'urgenza.

Nell'atto di presentazione di un disegno o di una proposta di legge, od anche successivamente, il Governo o qualsiasi deputato può chiedere alla Camera che si fissi un termine inferiore a quello indicato nei comma precedenti.

Quando non vi sia stata dichiarazione di urgenza il Presidente della Camera può prescrivere alle Commissioni un termine per la presentazione delle relazioni. Il termine potrà essere prorogato dalla Camera su richiesta di un decimo dei componenti della Commissione.

Scaduto il termine, il disegno o proposta di legge viene iscritto all'ordine del giorno e discusso sul testo del proponente, salvo che la Camera, su richiesta della Commissione, non proroghi il termine ordinario o quello precedentemente fissato.

(Già art. 68).

ART. 35. — Le relazioni delle Commissioni alla Camera saranno stampate e distribuite almeno 24 ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, la Camera deliberi altrimenti.

(Già art. 7 delle Aggiunte).

ART. 36. — Se una Commissione ritenga che un argomento deferito al suo esame sia di competenza di altra Commissione può domandare alla Camera che sia rinviato all'esame della Commissione competente.

Se una Commissione su di un argomento di sua competenza ritenga utile sentire il parere di un'altra Commissione può provocarlo, prima di deliberare nel merito.

Sull'accordo di entrambe, due Commissioni possono deliberare in comune.

Qualsiasi questione di competenza, singola o comune, fra due o più Commissioni, alla cui soluzione da parte della Giunta del Regolamento una Commissione non si acquieti, è sottoposta dal Presidente della Camera all'Assemblea, la quale decide, uditi i presidenti delle Commissioni, non più di due membri di ciascuna Commissione, uno a favore e uno contro, e non più di quattro deputati, due a favore e due contro.

Si applicano le norme dell'articolo 77 per la durata degli interventi e la votazione.

(Già art. 8 delle Aggiunte).

ART. 37. — Le Commissioni in sede normale sono convocate dai loro presidenti per mezzo del Segretario generale della Camera.

Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno un quarto dei loro componenti.

I congedi per le adunanze delle Commissioni sono regolati dalle norme dell'articolo 49.

I presidenti delle Commissioni permanenti dopo ogni adunanza comunicheranno i nomi degli assenti al Presidente della Camera, il quale li annunzierà all'Assemblea.

Le Commissioni presentano sulle materie di loro competenza, di cui all'articolo 29, le relazioni e le proposte che credessero del caso o che dalla Camera fossero loro richieste, procurandosi a tale effetto, dai competenti Ministeri, informazioni, notizie e documenti.

Hanno inoltre facoltà di chiamare nel loro seno i Ministri per domandar loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alle materie della loro singola competenza.

Il Governo può altresì chiedere che le Commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni.

Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della relazione ministeriale, la Commissione stessa può proporre alla Camera che si discuta sul testo del Ministro senza relazione parlamentare.

La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

(Già art. 71).

ART. 38. — Ove l'autore di una proposta di legge non facesse parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione, affinché possa assistere alle sue sedute senza voto deliberativo. Sarà in facoltà della Commissione di nominarlo relatore.

Ciascun deputato può trasmettere alle Commissioni emendamenti od articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere o essere richiesto di dirne la ragione davanti ad esse. Le Commissioni ne daranno notizia alla Camera nelle loro relazioni.

(Già art. 11 delle Aggiunte - Art. 72 della Costituzione).

ART. 39. — Le Commissioni, permanenti o speciali, possono essere investite dal Presidente della Camera della discussione e approvazione di un disegno di legge, salvo opposizione della Camera stessa all'atto dell'annunzio, che sarà dato nelle 48 ore successive alla presentazione.

Durante i periodi di aggiornamento il Presidente comunica la sua deliberazione ai singoli deputati almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente.

La Commissione si riunisce in sede legislativa, con l'intervento dei Ministri. Udito il relatore nominato dal suo presidente, essa procede alla discussione e approvazione del disegno di legge secondo le norme del presente regolamento, fatta eccezione per quelle riguardanti gli emendamenti di cui all'articolo 82, commi primo, secondo e terzo.

Per richiedere la votazione nominale è necessario il numero di quattro deputati, per lo scrutinio segreto di cinque.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Delle sedute della Commissione è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico.

Ogni deputato, previa comunicazione al Presidente della Camera, può partecipare, in sede legislativa, a sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene, senza vot deliberativo.

Quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, la Commissione è integrata da un Sottocommissione di non più di dodici membri, nominata ogni anno dalla Commissione finanze e tesoro.

Il Presidente della Camera dà notizia all'Assemblea dei disegni di legge approvati dalle Commissioni in sede legislativa.

In ogni caso, fino al momento dell'approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono.

Il presente articolo non si applica ai disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi, nonché ai progetti in materia tributaria.

ART. 39-bis. — Un Bollettino delle Commissioni è pubblicato periodicamente a cura del Segretariato Generale della Camera.

Esso contiene tutte le notizie relative all'attività delle Commissioni permanenti e speciali, in sede legislativa e in sede referente.

(Già art. 75).

ART. 40. — Il Ministero di grazia e giustizia deve trasmettere alla Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere i documenti che essa richiede; in caso di rifiuto, la Commissione chiama giudice la Camera.

Il Ministero deve pure comunicare immediatamente alla Camera le desistenze o cessazioni di una procedura iniziata per causa di amnistia, recessione di parte, o per qualsiasi altro motivo.

La Commissione deve riferire alla Camera nel termine di 15 giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera.

Quando sia trascorso il termine senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente annunzia alla Camera che la domanda sarà iscritta senz'altro all'ordine del giorno, con precedenza assoluta su qualsiasi altro argomento, dopo le interrogazioni.

(Già art. 19).

ART. 41. — Le Commissioni dovranno riferire su ciascun decreto registrato con riserva dalla Corte dei conti entro il termine di un mese dalla comunicazione loro fatta dal Presidente della Camera.

Il Presidente dovrà mettere subito la relazione all'ordine del giorno e la discussione su di essa seguirà, in luogo dell'interrogazioni e innanzi ad ogni altra materia, nel primo martedì successivo.

(Già art. 9 delle Aggiunte).

ART. 42. — Durante gli aggiornamenti della Camera, se un quinto dei componenti di una delle Commissioni per mancati domandi la convocazione per discutere determinati argomenti, il presidente della Commissione provvede

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ch'essa sia adunata entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli Commissari l'ordine del giorno, in guisa che tra l'avviso di convocazione e il giorno della riunione decorrano almeno cinque giorni liberi.

CAPO VIII.

Delle sedute e della polizia della Camera e delle tribune.

(Già art. 10 delle Aggiunte - Art. 62 e 94 della Costituzione).

ART. 43. — La Camera può essere convocata in via straordinaria, per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. È convocata di diritto in caso di convocazione straordinaria del Senato.

Nell'ipotesi del terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione il Presidente stabilisce, d'intesa col Presidente del Senato, la data di convocazione della Camera.

(Già art. 31).

ART. 44. — Il Presidente apre e chiude le sedute, annunzia l'ora della seduta seguente e l'ordine del giorno, che sarà affisso nella sala. La Camera non può nè discutere nè deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo il caso previsto dall'articolo 67.

(Già art. 32).

ART. 45. — La seduta comincia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni esso s'intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo peralzata e seduta.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

(Già art. 33).

ART. 46. — Il Presidente, o, sul suo ordine, un Segretario, comunica alla Camera i messaggi e le lettere; degli scritti anonimi o sconvenienti non si dà lettura.

(Già art. 34).

ART. 47. — Un Segretario farà cenno delle petizioni presentate dopo l'ultima seduta, le quali saranno poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione.

(Già art. 35).

ART. 48. — La Presidenza non è obbligata a verificare se la Camera sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da dieci deputati, e la Camera sia per procedere a qualche votazione peralzata e seduta o per divisione nell'Aula.

Non potrà essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, nè in occasione di votazioni che si debbano fare peralzata e seduta per espressa disposizione del regolamento (articoli 45, 50, 53, 54, 71, 74, 77, 87 e 91).

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Già art. 36).

ART. 49. — Per verificare se la Camera è in numero legale, il Presidente ordina la chiama; i nomi degli assenti, che non siano in congedo regolare, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I deputati che sono in congedo, ovvero sono assenti per incarico avuto dalla Camera, non saranno computati per fissare il numero legale.

Se la Camera non è in numero, il Presidente potrà rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure scioglierla, e in quest'ultimo caso la Camera s'intende convocata senz'altro per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando la Camera abbia già prima deliberato di tenere seduta.

La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

(Già art. 37).

ART. 50. — I deputati non possono assentarsi senza ottenere un congedo; sarà sempre affissa nella sala una nota dei congedi.

I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione al loro annunzio, che di giorno in giorno ne darà alla Camera il Presidente in principio di seduta.

Nel caso di opposizione la Camera voterà per alzata e seduta senza discussione.

I congedi che superano il quinto del numero dei deputati non si computano agli effetti della determinazione del numero legale.

(Già art. 38).

ART. 51. — Nell'Aula vi sono posti riservati ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato, ai Commissari del Governo e ai membri della Commissione.

Nelle riunioni del Parlamento in seduta comune vi sarà un posto riservato al Presidente del Senato.

(Già art. 39).

ART. 52. — Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

(Già art. 40).

ART. 53. — Se un deputato turba l'ordine, o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama nominandolo. Il richiamato può presentare alla Camera le sue spiegazioni; se pretende respingere il richiamo all'ordine infittogli dal Presidente, questi invita la Camera a decidere, per alzata e seduta, senza discussione.

(Già art. 41).

ART. 54. — Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, il Presidente può proporre alla Camera l'esclusione del deputato dall'Aula per tutto il resto della seduta, oppure nei casi più gravi la censura. La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'Aula, l'interdizione di ricomparirvi per un termine da due a otto giorni.

Udite le spiegazioni del deputato, la proposta del Presidente sarà subito messa ai voti senza discussione, nè emendamento, per alzata e seduta.

La esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente anche dopo il primo richiamo all'ordine, contro un deputato che provochi tumulti o disordini nell'Assemblea o trascorra ad oltraggi o vie di fatto e, anche indipendentemente da un primo richiamo all'ordine, quando gli oltraggi o le vie di fatto avvengano in modo che sia impossibile al Presidente di richiamare all'ordine chi stia per trascorrervi.

Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perchè i suoi ordini siano eseguiti.

Ove poi il deputato censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine prescritto, la durata della esclusione sarà raddoppiata.

Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nel recinto del palazzo della Camera, ma fuori dell'Aula, il Presidente, udito l'Ufficio di Presidenza, può proporre alla Camera le sanzioni di cui al primo comma del presente articolo.

(Già art. 42).

ART. 55. — Qualora sorga tumulto nella Camera, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportunità, la scioglie. In quest'ultimo caso la Camera s'intende convocata, senza altro, per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno prima, oppure anche pel giorno festivo quando la Camera abbia già prima deliberato di tenere seduta.

(Già art. 43).

ART. 56. — La polizia della Camera spetta a se stessa ed è esercitata in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

(Già art. 44).

ART. 57. — Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto verun pretesto, introdursi nella sala ove siedono i suoi membri.

(Già art. 45).

ART. 58. — Durante la seduta, le persone che entrano nelle tribune della Camera devono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

(Già art. 46).

ART. 59. — La tribuna destinata al pubblico è divisa in sezioni.

In ogni sezione vi è un commesso incaricato dell'osservanza dei regolamenti, e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

(Già art. 47).

ART. 60. — I commessi, in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Qualora non si conosca la persona o le persone da cui viene cagionato il disordine, il Presidente ordinerà che sia sgombrata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

(Già art. 48).

ART. 61. — La sezione o le sezioni fatte sgombrare, rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta.

Saranno tuttavia ammessi coloro che si presenteranno muniti di regolare biglietto d'entrata.

(Già art. 49).

ART. 62. — In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità competente.

CAPO IX.

*Presentazione e distribuzione dei disegni di legge
e delle proposte di iniziativa parlamentare.*

(Già art. 50).

ART. 63. — I disegni e proposte di legge presentati alla Camera dai Ministri e dai deputati o trasmessi dal Senato, sono distribuiti nel più breve termine possibile. Della distribuzione è data notizia in calce all'ordine del giorno delle tornate successive.

(Già art. 12 delle Aggiunte).

ART. 64. — Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i disegni di legge, le relazioni e ogni altro documento parlamentare e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno della successiva convocazione.

(Già art. 52).

ART. 65. — I progetti approvati dalla Camera sono trasmessi direttamente al Senato.

I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato seguiranno il procedimento adottato nella prima loro discussione avanti alla Camera.

Se i disegni di legge approvati dalla Camera sono emendati dal Senato, la Camera delibera di norma soltanto sulle modifiche approvate dal Senato.

Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in correlazione con gli emendamenti introdotti dal Senato.

(Già art. 53).

ART. 66. — Un progetto respinto dalla Camera non potrà essere ripresentato se non dopo sei mesi.

CAPO X.

Della discussione.

(Già art. 76).

ART. 67. — Per discutere e deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, sarà necessaria una deliberazione della Camera con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti.

(Già art. 77).

ART. 68. — I deputati che intendono parlare in una discussione debbono iscriversi al banco della Presidenza.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le iscrizioni non possono essere fatte se non dopo che la Camera abbia posto all'ordine del giorno la proposta intorno alla quale deve versare la discussione. I deputati hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione alternativamente contro e pro.

(Già art. 78).

ART. 69. — Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, e rivolti al Presidente.

(Già art. 79).

ART. 70. — Nessuno può parlare nella Camera più di una volta nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al regolamento, o sulla posizione della questione, o per fatto personale, ovvero per dichiarazione di voto — nei limiti di cui all'articolo 81 — su particolari argomenti non trattati dall'oratore nella discussione generale.

(Già art. 80).

ART. 71. — È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta, o il sentirsi attribuire opinioni contrarie alle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide la Camera senza discussione per alzata e seduta.

In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

(Già art. 80-bis).

ART. 72. — Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire.

(Già art. 81).

ART. 73. — Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalismo sono violazione dell'ordine.

(Già art. 82).

ART. 74. — Se il Presidente ha richiamato due volte alla questione un oratore che seguita a dilungarsene, può interdirlgli la parola per il resto della seduta in quella discussione; se l'oratore non si accheta al giudizio del Presidente, la Camera, senza discussione, decide per alzata e seduta.

(Già art. 83).

ART. 75. — I deputati iscritti per parlare in una discussione possono leggere il loro discorso, ma la lettura non può in nessun caso eccedere la durata di un quarto d'ora.

(Già art. 84).

ART. 76. — Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

(Già art. 85).

ART. 77. — I richiami per l'ordine del giorno o pel regolamento, o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi non potranno parlare, dopo la proposta, che un oratore contro ed uno in favore e

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

per non più di quindici minuti ciascuno. Ove la Camera sia chiamata a decidere su questi richiami, la votazione si farà per alzata e seduta.

(Già art. 86).

ART. 78. — Nell'esame dei progetti di legge precede la discussione generale.

Può il ministro, o il deputato proponente, o, quando essi non lo abbiano chiesto, possono dieci deputati chiedere che la discussione ne sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo.

La Camera, sentito un oratore pro e uno contro, delibera.

(Già art. 87).

ART. 79. — Durante la discussione generale, o prima che si apra, possono esser presentati ordini del giorno concernenti il contenuto della legge, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano d'istruzioni alle Commissioni.

Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la deliberata chiusura della discussione, ha facoltà di illustrarlo per un tempo non eccedente i venti minuti prima che abbia la parola il relatore.

Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente.

Tutti gli ordini del giorno sono votati al termine della discussione generale. L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza su tutti gli altri ordini del giorno.

(Già art. 95).

ART. 80. — Quando si chiegga la chiusura, se dieci deputati la appoggiano, il Presidente la pone ai voti; se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro e ad uno in favore.

(Già art. 88).

ART. 81. — Chiusa la discussione generale, è data facoltà di parlare ai ministri per dichiarazioni a nome del Governo e ai deputati per una pura e succinta spiegazione del proprio voto.

Se i ministri chiedono ancora di essere sentiti in virtù dell'articolo 64 della Costituzione, la discussione generale s'intende riaperta.

(Già art. 89).

ART. 82. — Quando la Camera vi annuisca, si passa alla discussione degli articoli.

Questa consiste nella discussione sopra ogni articolo del progetto di legge. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti che si propongono.

Non si potranno riproporre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti nella discussione generale, nel qual caso può sempre essere opposta la pregiudiziale.

(Già art. 90).

ART. 83. — Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono di regola essere presentati per iscritto al Presidente della Camera almeno 24 ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il Presidente li trasmette alla Commissione.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nessun articolo aggiuntivo o emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato, se non sia firmato da dieci deputati.

Gli emendamenti, che importino direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata, sono trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione finanze e tesoro perchè siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie.

La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani quando lo chiedano il Governo o la Commissione, o dieci deputati, non tra i proponenti dell'articolo aggiuntivo o dell'emendamento.

Uguale facoltà avrà la Commissione finanze e tesoro quando l'articolo aggiuntivo o l'emendamento importi direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata.

La disposizione dei due commi precedenti non è applicabile agli ordini del giorno.

(Già art. 91).

ART. 84. — Gli emendamenti si distribuiscono stampati in principio della seduta.

Un emendamento ritirato dall'autore può essere ripreso da altri.

Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti.

(Già art. 92).

ART. 85. — A fronte sia di uno, sia di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, nè l'ordine del giorno puro e semplice, nè alcun altro ordine del giorno che non costituisca un emendamento, salvo il caso previsto dall'articolo 82.

(Già art. 93).

ART. 86. — La questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione, e la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione della legge: ma, quando questa sia già principata, devono essere sottoscritte da 15 deputati.

Esse saranno discusse prima che s'entri o che si continui nella discussione; nè questa si prosegue, se prima la Camera non le abbia respinte.

Due soli deputati, compreso il proponente, potranno parlare in favore e due contro.

(Già art. 94).

ART. 87. — Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno di consultare la Camera, questa decide senza discussione per alzata e seduta.

Tale disposizione si applica anche alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

(Già art. 95).

ART. 88. — Prima che il progetto di legge sia votato a scrutinio segreto, la Commissione o un ministro potrà

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

richiamare l'attenzione della Camera sopra le correzioni di forma che esso richiada, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni; e proporre le mutazioni che gli paiano opportune. La Camera, sentito l'autore dell'emendamento o un altro in sua vece, un membro della Commissione e il ministro, delibera.

(Già art. 96-bis).

ART. 89. — Il bilancio della Camera è discusso in seduta pubblica.

È discusso in seduta segreta quando la Presidenza della Camera o dieci deputati lo domandino o quando si tratti di questioni riguardanti singole persone.

CAPO XI.

Della votazione.

(Già art. 97).

ART. 90. — Il voto finale sui progetti di legge si dà a scrutinio segreto.

Gli altri voti si danno per alzata e seduta eccettochè dieci deputati chiedano la votazione per divisione nell'Aula, quindici la votazione per appello nominale, venti la votazione a scrutinio segreto.

La domanda deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitata la Camera a votare per alzata e seduta.

Non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto quando il deputato proponente chieda che il Presidente interroghi la Camera per verificare se la proposta di votare per divisione nell'Aula, per appello nominale o per scrutinio segreto sia appoggiata dal numero di deputati richiesto per ciascuna.

Il Presidente, in tal caso, interrogherà la Camera prima che si proceda alla votazione.

Nel concorso di diverse domande, quella dello scrutinio segreto prevale su tutte le altre; quella dell'appello nominale prevale sulla domanda di votazione per divisione nell'Aula.

(Già art. 98).

ART. 91. — In tutti i casi in cui la Camera sia chiamata a decidere in appello dalle decisioni del Presidente la votazione si farà per alzata e seduta.

(Già art. 99).

ART. 92. — Se un deputato che abbia sottoscritto una domanda di votazione per divisione nell'Aula, per appello nominale o a scrutinio segreto non si trovi presente quando si procede alla votazione, s'intende ritirata la sua firma.

I firmatari di una domanda di appello nominale, o di scrutinio segreto, così come i richiedenti la verificaione del numero legale, saranno sempre ritenuti come presenti alla votazione o alla chiama, agli effetti del numero legale, ancorchè non rispondano all'appello.

(Già art. 100).

ART. 93. — Pel voto di divisione il Presidente indica da qual parte debbano mettersi i favorevoli; da qual parte i contrari; i Segretari prendono nota dei votanti di ciascuna parte; il Presidente ne proclama il risultato.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Già art. 101).

ART. 94. — Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del *sì* e del *no* ed estrae a sorte il nome di un deputato.

L'appello nominale comincia da questo nome per continuare fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprendere poi la votazione colla prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte.

I Segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

(Già art. 102).

ART. 95. — Per lo scrutinio segreto il Presidente fa apparecchiare due urne; avverte quale sia il significato del voto; ordina la chiama; ad ogni votante sono date due palle, una bianca e una nera, da deponersi nelle urne; finito il voto, i Segretari contano le palle e il Presidente proclama il risultato.

(Già art. 103).

ART. 96. — Il voto per alzata e seduta è soggetto a riprova, se c'è chi la richieda prima della proclamazione. Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e della riprova, che possono ripetersi; se rimane ancora dubbio, si procede per divisione.

(Già art. 103-bis).

ART. 97. — Nelle votazioni, per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, è tenuta nota di coloro che si astengono dal voto.

I deputati presenti alla seduta, i quali non partecipino ad una votazione, saranno computati come astenuti agli effetti del numero legale.

(Già art. 104).

ART. 98. — Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

(Già art. 105).

ART. 99. — Quando una proposta di legge è compresa in un articolo solo, di cui non si possa chiedere o non sia stata chiesta la divisione e non si siano presentati emendamenti, non si fa luogo a votazione per alzata e seduta, ma si procede senz'altro alla votazione per scrutinio segreto.

(Già art. 106).

ART. 100. — Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun disegno di legge.

Peraltro il Presidente potrà rinviare la votazione segreta ad una successiva seduta, e far procedere contemporaneamente alla votazione di più disegni di legge, ma non oltre il numero di tre.

Quando si verificassero irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore in qualche urna al numero dei votanti, il Presidente, apprezzate le circostanze, potrà annullare la votazione e disporre che sia tosto rifatta.

(Già art. 107).

ART. 101. — Nel caso di votazione contemporanea di più disegni di legge, i deputati che intendano astenersi dal voto per qualche legge, son tenuti a farne dichiarazione alla Presidenza prima di votare.

L'Ufficio di Presidenza terrà nota delle astensioni.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Già art. 108).

ART. 102. — Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza deve sempre accertare il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti.

(Già art. 109).

ART. 103. — Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula: « la Camera approva » o « la Camera respinge ».

(Art. 138 della Costituzione).

ART. 104. — Per le leggi costituzionali o di revisione della Costituzione la maggioranza, è, nella seconda votazione, quella assoluta dei membri della Camera. L'intervallo di tre mesi tra le due successive deliberazioni comprende i periodi di aggiornamento. Se nella seconda votazione è raggiunta la maggioranza di due terzi dei deputati, se ne farà espressa menzione, nel messaggio al Senato o al Governo.

CAPO XII.

Delle petizioni.

(Già art. 110).

ART. 105. — Le Commissioni permanenti nell'esame delle petizioni terranno per accertata la qualità di cittadino richiesta dall'articolo 50 della Costituzione per esercitare il diritto di mandare petizioni alla Camera, qualora intervenga una, almeno, delle seguenti condizioni:

1°) che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante; e dal certificato di cittadinanza.

2°) che sia legalizzata dal sindaco del comune dove il postulante dimora;

3°) che sia presentata alla Segreteria della Camera da un deputato.

È lasciato però al postulante il diritto di valersi anche d'altre prove legali.

(Già art. 111).

ART. 106. — Le petizioni che hanno attinenza a disegni di legge vengono trasmesse alle rispettive Commissioni.

Le Commissioni permanenti riferiranno sulle altre ogni mese.

Le relazioni sulle petizioni saranno messe all'ordine del giorno del successivo lunedì, ed in quel giorno avranno la precedenza su ogni altra materia in luogo delle interrogazioni.

La Camera, su proposta della Commissione o di un deputato, può deliberare di prendere in considerazione una petizione o di passare su di essa all'ordine del giorno.

Nel primo caso la deliberazione determina se la petizione si deve mandare al Ministero o alla Commissione parlamentare competente ovvero agli Archivi per essere presa in considerazione a tempo opportuno.

Se uno o più deputati su di una o più petizioni presentano un ordine del giorno, questo si legge immediatamente, si considera come una mozione e ne segue in tutto la procedura.

CAPO XIII.

Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Interrogazioni.

(Già art. 112).

ART. 107. — Un deputato che intenda rivolgere una interrogazione ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura alla Camera.

(Già art. 113).

ART. 108. — L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti che al deputato occorranco, o abbia preso o sia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

(Già art. 114).

ART. 109. — Le interrogazioni saranno pubblicate nel resoconto sommario della seduta in cui furono annunziate e verranno trascritte nell'ordine del giorno dalla seduta successiva in poi, fino ad esaurimento.

Le interrogazioni sono poste senz'altro, e nell'ordine della loro presentazione, all'ordine del giorno della seconda seduta dopo la presentazione e delle seguenti fino ad esaurimento.

(Già art. 115).

ART. 110. — In principio di seduta, il Presidente darà, secondo l'ordine loro, lettura delle interrogazioni che siano iscritte nell'ordine del giorno della seduta stessa. Il Governo risponderà immediatamente, eccettochè dichiarerà di non poter rispondere o di dover differire la risposta. In quest'ultimo caso indicherà in qual giorno darà la risposta.

L'interrogante che non si trovi presente quando arrivi il suo turno, s'intende aver ritirata la sua interrogazione.

Quando però siano state svolte, ritirate, rinviate, o siano comunque decadute le prime quindici interrogazioni messe all'ordine del giorno, le successive si intendono senz'altro rinviate alla seduta seguente.

(Già art. 116).

ART. 111. — Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda.

Il tempo concesso all'interrogante per siffatte dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti.

(Già art. 116-bis).

ART. 112. — Nel presentare una interrogazione, il deputato dichiara se intende di avere la risposta scritta. In questo caso, entro dieci giorni, il Governo, anche nell'assenza dell'interrogante, dichiara semplicemente di aver data risposta scritta senza entrare in qualsiasi altro modo nell'argomento. Questa risposta sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui viene annunziata alla Camera.

(Già art. 116-ter).

ART. 113. — Nessun deputato può svolgere più di due interrogazioni nella stessa seduta.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Già art. 117).

ART. 114. — Trascorsi quaranta minuti dal principio della seduta, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni alla seduta successiva.

(Già art. 118).

ART. 115. — Quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza, potrà, dopo l'annuncio fattone dal Presidente, rispondere subito o nella seduta successiva in principio di seduta.

Spetterà sempre all'interrogante il diritto di replica nei limiti di cui all'articolo 111.

Interpellanze.

(Già art. 119).

ART. 116. — Un deputato che intenda rivolgere una interpellanza ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura alla Camera.

L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi o gl'intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

Le interpellanze saranno pubblicate nel resoconto sommario della seduta in cui furono annunziate e fino ad esaurimento verranno trascritte nell'ordine del giorno a cominciare dalla seduta successiva.

(Già art. 120).

ART. 117. — Il Governo può consentire che l'interpellanza sia svolta subito o nella seduta successiva. In caso diverso, e non più tardi della seduta successiva a quella in cui ne fu dato annunzio dal Presidente, dichiarerà se e quando intenda rispondere.

Se il Governo dichiara di respingere o rinviare l'interpellanza oltre il turno ordinario, ai termini del seguente articolo 118, l'interpellante può chiedere alla Camera di essere ammesso a svolgerla nel giorno che egli propone.

Quando il Governo non faccia alcuna dichiarazione entro i tre giorni successivi all'annunzio, l'interpellanza si intende accettata e viene iscritta secondo l'ordine di presentazione.

(Già art. 121).

ART. 118. — Il lunedì di ogni settimana è destinato di preferenza allo svolgimento delle interpellanze. I deputati che intendano svolgere nel prossimo lunedì le loro interpellanze iscritte all'ordine del giorno devono farne domanda a voce o per iscritto. Fra le interpellanze di cui si è domandata la discussione hanno la precedenza quelle prima presentate.

Nessun deputato può svolgere più di due interpellanze nella stessa tornata.

Se non viene fatta istanza o non vi è accordo per discussione di interpellanze, la Camera continua anche il lunedì nello svolgimento del suo ordine del giorno.

(Già art. 122).

ART. 119. — Qualora la Camera lo consenta, le interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente.

Se il primo dei proponenti chiede di svolgere quella da esso presentata, è dato immediato avviso del giorno fissato per lo svolgimento ai proponenti dalle altre con essa congiunte.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Già art. 123).

ART. 120. — Dopo le spiegazioni date dal Governo, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.

Qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, deve presentare una mozione.

Il Presidente ne darà lettura alla Camera.

Se l'interpellante dichiara di non presentare alcuna mozione, qualsiasi deputato può presentare una mozione sull'argomento, che ha fatto oggetto dell'interpellanza.

Tra più mozioni si tien conto solo di quella che fu presentata per prima.

Mozioni.

(Già art. 124).

ART. 121. — Una mozione può essere proposta senza averla fatta precedere da interpellanza; ma il Presidente non la leggerà in seduta pubblica, se la mozione non sia firmata da dieci deputati.

(Già art. 125).

ART. 122. — Dopo la lettura di una mozione, presentata a norma degli articoli 120 e 121, la Camera, udito il Governo ed il proponente, e non più di due deputati, determinerà il giorno in cui dovrà essere svolta e discussa secondo le norme del Capitolo X.

La mozione, una volta letta alla Camera, non può essere ritirata se dieci o più deputati vi si oppongano.

(Già art. 126).

ART. 123. — Qualora la Camera lo consenta, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, potranno fare oggetto di una sola discussione.

In questo caso se una o più mozioni sono ritirate in considerazione di quanto è stabilito dal paragrafo precedente, il loro primo sottoscrittore è iscritto con precedenza a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione e subito dopo il proponente.

(Già art. 127).

ART. 124. — Qualora una o più interpellanze o mozioni siano state fatte oggetto di una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze; ma gl'interpellanti possono rinunciare alle loro interpellanze e, in questo caso, sono iscritti sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa e delle mozioni eventualmente ritirate a norma degli articoli precedenti.

(Già art. 128).

ART. 125. — Gli articoli 83 e 84, relativi ai modi di presentazione di aggiunte ed emendamenti, si applicano alla discussione delle mozioni.

L'ordine del giorno puro e semplice e l'ordine del giorno motivato possono solo essere messi ai voti, e non hanno la precedenza sulle mozioni.

La votazione di una mozione può farsi per divisione.

(Già art. 129).

ART. 126. — Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti a norma del Capitolo X.

La discussione degli emendamenti ha luogo dopo chiusa la discussione generale.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il proponente di una mozione ha diritto alla parola prima della chiusura.

I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

Già art. 130).

ART. 127. — Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale: se soppressivo, si pone ai voti il mantenimento dell'inciso.

Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

(Art. 94 della Costituzione).

ART. 128. — La mozione di fiducia al Governo deve essere, motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 125.

(Già art. 131).

ART. 129. — Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni dev'esser fatto a parte da ogni altra discussione.

Quando una mozione, una interpellanza od una interrogazione sia inscritta all'ordine del giorno da due mesi (non compresi i periodi di vacanze) e non si sia determinata una ulteriore epoca per il suo svolgimento, si intende decaduta e viene cancellata dall'ordine del giorno.

CAPO XIV.

Delle proposte d'iniziativa parlamentare.

(Già art. 133).

ART. 130. — Allorchè una proposta di legge d'iniziativa di uno o più deputati è annunciata, la Camera fissa il giorno in cui essa può essere svolta. È in facoltà del proponente di rinunciare allo svolgimento e di chiedere che la proposta stessa sia subito trasmessa alla Commissione competente.

L'esame di proposte di legge o di disegni di legge presentati alla Camera sarà sospeso per tre mesi se risulta che al Senato è stata già presentata una proposta o un disegno di legge su materia identica. L'esame stesso non avrà più luogo se nel frattempo sia trasmesso alla Camera il progetto già approvato dal Senato.

Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge identiche o vertenti su materia identica o in concorso con disegni di legge su identica materia, l'esame dovrà essere abbinato.

(Già art. 134).

ART. 131. — Nel giorno stabilito il proponente svolge i motivi della proposta. Non potrà parlare che un solo oratore contro la presa in considerazione. Il proponente ha diritto di replicare. La Camera decide quindi sulla presa in considerazione.

CAPO XV.

Delle inchieste parlamentari.

(Già art. 135).

ART. 132. — Le proposte per inchieste parlamentari sono equiparate a qualsivoglia altra proposta d'iniziativa parlamentare.

(Già art. 136 - Art. 82 della Costituzione - Art. 115 Regolamento del Senato).

ART. 133. — Allorché la Camera, dopo esaurita la procedura ordinaria, delibera una inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari.

La Camera può delegarne la nomina al Presidente.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Se anche il Senato delibera un'inchiesta nella identica materia, le Commissioni delle due Camere possono, d'accordo, deliberare di procedere in comune.

(Già art. 137).

ART. 134. — Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d'inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Parlamento dovrà informarne il Presidente e chiederne la facoltà.

CAPO XVI.

Delle deputazioni.

(Già art. 138).

ART. 135. — Le deputazioni sono composte dal Presidente secondo la proporzione dei Gruppi parlamentari. Il Presidente od uno dei Vicepresidenti ne fa sempre parte.

CAPO XVII.

Del processo verbale.

(Già art. 140).

ART. 137. — Un funzionario designato dal Presidente redige il processo verbale.

(Già art. 141).

ART. 138. — I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che delle segrete, immediatamente dopo adottata la redazione, sono trascritti su di un registro e sottoscritti dal Presidente e da uno dei segretari.

(Già art. 142).

ART. 139. — La Camera può deliberare che non vi sarà processo verbale nella sua seduta segreta.

Quando la Camera si forma in seduta segreta, l'estensore si ritira, eccetto che la Camera non determini altrimenti.

CAPO XVIII.

Della biblioteca.

(Già art. 145 e 146).

ART. 140. — La biblioteca della Camera è posta sotto la vigilanza di una Commissione nominata dal Presidente, e composta di tre deputati e due questori.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Già art. 147).

ART. 141. — La scelta dei libri, carte, giornali e documenti spetta alla Commissione.

(Già art. 148).

ART. 142. — Uno dei membri della Commissione è per turno più specialmente incaricato della sorveglianza della biblioteca.

Se un libro non è restituito in tempo debito, il titolo di esso e il nome del deputato che lo ritiene sono iscritti in una tabella affissa nella sala della biblioteca.

(Già art. 150).

ART. 143. — Nessun libro può essere tolto dalla biblioteca che per mezzo di una ricevuta. Nessun deputato potrà tenere presso di sé un libro più di un mese nè più di sei volumi ad un tempo.

Nessun libro che appartenga a collezioni, annualmente indicate dalla Commissione della biblioteca, può essere dato a prestito.

(Già art. 151).

ART. 144. — Nessun estraneo può essere ammesso a studiare nella biblioteca senza permesso del Presidente in iscritto.

(Già art. 152).

ART. 145. — Il « Manuale parlamentare » sarà distribuito ad ogni deputato dopo la costituzione della Camera.

CAPO XIX.

Degli uffici della Camera.

(Già art. 153).

ART. 146. — La nomina, le promozioni, il collocamento a riposo, la destituzione dei funzionari, impiegati, commessi ed inservienti spettano all'Ufficio di Presidenza della Camera, al quale esclusivamente appartiene il giudizio sugli eventuali ricorsi.

Gli uffici della Camera dipendono dal Segretario generale, che ne risponde al Presidente, e sono ripartiti in: Segreteria, Commissioni permanenti, Studi legislativi, Processo verbale e resoconti, Stato giuridico del personale, Ufficio dei Questori, Biblioteca.

Una pianta organica, approvata dalla Presidenza, fissa il numero, la qualità e gli assegni degli addetti a ciascun ufficio.

Regolamenti speciali ne determinano le attribuzioni ed i doveri.

PAGINA BIANCA

PROPOSTE NUOVE**ART. 13.***Aggiungere:*

L'Ufficio di Presidenza si rinnova ogni biennio. I suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 13-bis.

Il Presidente convoca, ogni qual volta lo ritenga utile, i Vicepresidenti, i Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti dei Gruppi parlamentari per esaminare l'ordine dei lavori dell'Assemblea. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della conferenza per farvi assistere un suo rappresentante.

Nella seduta successiva alla riunione il Presidente comunica gli accordi intervenuti all'Assemblea.

Dopo il terzo giorno dall'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, la Camera può, su proposta del Presidente o di venti deputati, deliberare — con la procedura dell'articolo 77 — di organizzare la discussione. In tal caso il Presidente indice la riunione di cui al primo comma per stabilire, sentiti gli iscritti non rappresentati da un gruppo politico, l'ordine degli interventi nonché il numero e la data delle sedute necessarie. Nessuna nuova iscrizione potrà essere ammessa durante la discussione, restando salve le dichiarazioni di voto.

Restano fermi tutti i poteri del Presidente per assicurare, a norma dell'articolo 10, il buon andamento dei lavori della Camera.

ART. 27.

(Proposta del deputato Nasi)

Aggiungere al 4° comma:

Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione in sede referente, può eccezionalmente farsi sostituire

OSSERVAZIONI

La norma si può ricollegare a quanto avveniva in passato, quando la chiusura della Sessione importava la rielezione dell'Ufficio di Presidenza.

Soppresso, nella Costituzione della Repubblica, l'istituto della Sessione, la Giunta ha preso atto della proposta del suo Presidente di fissare in un biennio la permanenza in carica dell'Ufficio di Presidenza. I componenti della Giunta hanno, per altro, tenuto a dichiarare che a ciò addivenivano unicamente perché l'iniziativa era stata presa dal Presidente.

Questa disposizione consacra una prassi già adottata in questa Legislatura, allo scopo di imprimere ai lavori della Camera, mediante il concorso dei Gruppi parlamentari, un ritmo costante e coordinato, e di evitare che iniziative singole vengano a deviarne il regolare andamento.

D'altra parte è da ricordare che un sistema analogo è previsto dal nuovo Regolamento della Camera francese, che lo ha accolto nell'intento, appunto, di rendere più organiche e disciplinate le discussioni.

da un collega del suo stesso gruppo appartenente ad altra Commissione previo assenso del Presidente della Commissione.

Tale facoltà non è concessa in sede legislativa.

ART. 39.

Al comma 7° sostituire il seguente:

Quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, è necessario che la Commissione finanze e tesoro esprima il suo parere, scritto e motivato, nei termini di cui all'articolo 30, comma 2°.

Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione finanze e tesoro, e questa insista, si procederà a Commissioni riunite.

ART. 68.

Aggiungere il seguente comma:

È consentito lo scambio di turno fra i deputati, ma coloro che siano chiamati dal Presidente e non risultino presenti al loro turno perdono definitivamente l'iscrizione.

ART. 81.

Aggiungere al primo comma: e in ogni caso per non oltre 10 minuti.

ART. 83.

Sopprimere il secondo comma.

È stata la Commissione finanze e tesoro a proporre di sostituire all'attuale sistema dell'integrazione delle Commissioni in sede legislativa da parte di apposite Sottocommissioni, la procedura della richiesta obbligatoria del parere, e ciò allo scopo di consentire all'intera Commissione finanze e tesoro di esprimere il suo pensiero, evitando anche il dannoso frammentarsi della Commissione medesima nelle varie Sottocommissioni.

Questa norma serve a evitare che gli spostamenti di turno, che ora sono troppo frequenti, rendano disordinato l'andamento dei lavori parlamentari. Se un deputato si iscrive, ciò non può che significare che egli è pronto a parlare. È ammissibile, ed anche opportuno, che egli abbia facoltà di cedere il turno a un collega, ma occorre evitare che le continue cancellazioni e reinscrizioni disordinino il corso regolare della discussione.

Già nella prassi non si ammette, per le dichiarazioni di voto, una durata superiore, di regola, a 10 minuti; ora sembra opportuno precisare tale durata affinché il termine « pura e succinta » con cui il Regolamento caratterizza la dichiarazione di voto trovi, nello stesso testo dell'articolo 81, il necessario riscontro per quanto riguarda il tempo.

Il secondo comma dell'articolo 83 consente la presentazione di emendamenti nella stessa seduta, con la firma di dieci deputati. Ciò produce inconvenienti gravi, ormai unanimemente riconosciuti, dato che, per non addovere a continui rinvii a norma del quarto comma dello stesso articolo, si finisce con l'esaminare affrettatamente proposte presentate all'ultimo momento, senza la garanzia di una matura meditazione.

Naturalmente resta salva la facoltà di presentare, nella stessa seduta, emendamenti ai emendamenti.

ART. 83-b.

La Camera può decidere, previa discussione generale per la determinazione dei criteri direttivi, di deferire, in caso di urgenza, alla competente Commissione permanente la formulazione definitiva degli articoli di un disegno di legge, riservando all'Assemblea l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli, nonché l'approvazione finale del disegno di legge con dichiarazioni di voto.

ART. 130.

Al primo comma aggiungere:

salvo che la proposta importi onere finanziario, nel qual caso dovrà prima essere deliberata la presa in considerazione.

Questa aggiunta è anch'essa destinata a consacrare una prassi già seguita dalla Camera e dal Senato della Repubblica.

Si tratta di stabilire — in esecuzione del secondo comma dell'articolo 72 della Costituzione — un « procedimento abbreviato » quando sia riconosciuta l'urgenza.

In tal caso la Camera può delegare la competente Commissione a esaminare e formulare definitivamente gli articoli di un disegno di legge, dopo avere esaurito essa la discussione generale e fissato, con ciò, le direttive generali, riservando all'Assemblea l'approvazione finale.

Questa procedura è analoga, non identica, a quella indicata espressamente dall'ultima parte del citato articolo 72. In quest'ultimo caso il Presidente della Camera trasmette il disegno di legge alla Commissione in sede legislativa, salvo opposizione dell'Assemblea, restando salva la facoltà di un quinto della Commissione o di un decimo dell'Assemblea di provocare il ritorno, di diritto, alla Camera. Nel caso ora disciplinato, invece, trattasi di una vera e propria delega deliberata — per l'urgenza — dalla Camera, a norma — come si è detto — del secondo comma dell'articolo 72 della Costituzione.

Se era finora giustificabile la norma vigente, che ammette indiscriminatamente i proponenti a rinunciare allo svolgimento, non è più possibile oggi, in relazione al disposto dell'articolo 84 della Costituzione, non rendere obbligatoria la presa in considerazione quando la proposta importi onere finanziario.